

XII. Sarà loro debito di contribuire mensualmente al Partitante, oltre il Dazio di Lire 31:1:3. e mezzo, Trentadue, Soldi uno, Piccoli tre, e mezzo V. P. per ogni Bue, che per loro conto venisse introdotto in questa Città, anche li soliti Soldi 10. dieci V. C. per ogni uno di essi Bovi, che per lo innanzi contribuivano alla Cassa a parte de' Beccheri, e ciò con li metodi, e discipline stesse, che furono assunte dal Partitante verso la Regia Cassa Finanze per tali pagamenti anche per loro conto; così pure con li stessi metodi, e discipline saranno tenuti consegnare le Pelli al Fontico Curami per ritrarne il loro pagamento da esso Fontico in ragione di Lire 40. V. P. per ogni Libbre cento di peso.

Eguualmente che il detto Partitante dovranno essi Beccheretti contribuire all'Arte de' Luganegheri li Menuzzami tutti de' Bovi macellati di loro particolar ragione, al prezzo, e ne' tempi, e modi consueti, restando ad essa Arte l'obbligo di pagare, alla Regia Cassa Finanze, l'importar del Dazio di detti Menuzzami, li Soldi 15. per ogn'uno di essi Menuzzami dovuto alla medesima per conto della Cassa a parte de' Beccheri, eccettuati li Menuzzami di que' Bovi, che fossero da loro macellati durante la Quadragesima, che restar dovranno giusto il consueto a rispettiva libera disposizione d'ognuno di quelli